

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 135
Bellinzona, 6 novembre

57/2009

Decreto del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2009 che modifica e rimette in vigore l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA)

(del 27 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 31 dicembre 2006;

il Decreto del Consiglio di Stato del 30 aprile 2008 che rimette in vigore l'obbligatorietà generale e modifica i salari e il campo di applicazione per le disposizioni del CCLA;

vista la domanda di proroga fino al 30 giugno 2010 e di modifica del CCLA presentata in data 2 dicembre 2008 dalle parti contraenti;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 98/2008 del 5 dicembre 2008 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 246 del 18 dicembre 2008;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLA sono apportate unicamente delle modifiche salariali evidenziate in neretto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 30 giugno 2010;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamati:

– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;

– il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

risolve:

1. La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale al CCLA fino al 30 giugno 2010 è accolta.

1.1 Conseguentemente è conferita l'obbligatorietà generale alle disposizioni evidenziate in neretto nel CCLA e a quelle modificate di cui qui di seguito.

Adeguamento al rincaro e salari minimi**art. 13-15 CCLA****Salari minimi**

La tabella dei salari minimi viene adeguata in ragione del 2.9%.

Salari effettivi

Tutti i dipendenti sottoposti al CCL hanno diritto all'adeguamento al rincaro del salario effettivo in ragione del 2.9% fino ad un importo di fr. 150.- (*per i salari superiori si raccomanda di concedere l'analogo aumento del 2.9%*).

Indici di adeguamento

I salari si intendono ragguagliati all'indice del costo della vita pari a 104.0 punti (settembre 2008).

Maestro meccanico	Accordo individuale
Capo meccanico	Accordo individuale
Ricezionista	Accordo individuale
Meccanico diagnostico	Accordo individuale

Salario mensile
fr.

Meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli

1° anno dopo il tirocinio	
– nel 1° semestre	3'143.–
– nel 2° semestre	3'703.–
2° anno dopo il tirocinio	3'996.–
3° anno dopo il tirocinio	4'262.–
4° anno dopo il tirocinio	4'301.–
5° anno dopo il tirocinio	4'895.–

Riparatore d'automobili

1° anno dopo il tirocinio	
– nel 1° semestre	2'805.–
– nel 2° semestre	3'557.–
2° anno dopo il tirocinio	3'804.–
3° anno dopo il tirocinio	4'014.–

Aiuto meccanico

1° anno	3'537.–
2° anno	3'568.–

Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme

3'533.–

Commesso di vendita pezzi di ricambio

1° anno dopo il tirocinio	
– nel 1° semestre	3'143.–
– nel 2° semestre	3'383.–
2° anno dopo il tirocinio	3'543.–
3° anno dopo il tirocinio	3'702.–
4° anno dopo il tirocinio	4'029.–
5° anno dopo il tirocinio	4'269.–

Magazziniere

1° anno	
– nel 1° semestre*	2'805.–
– nel 2° semestre	3'223.–
2° anno	3'543.–
3° anno	3'869.–

***solo in caso di primo impiego dopo il tirocinio (negli altri casi il salario iniziale è pari a quello del 2° semestre)**

	Salario mensile fr.
Addetto alla vendita di carburanti	
1° anno	3'609.–
2° anno	3'796.–

**Retribuzione apprendisti
(adequati all'indice del costo della vita di 104.0 punti)**

	Salario mensile fr.
(*) vedi accordo del 24.05.2007 aggiornato al 01.01.2009	
nel 1° anno di tirocinio	522.–
nel 2° anno di tirocinio	650.–
nel 3° anno di tirocinio	847.–
nel 4° anno di tirocinio	1'108.–

Supplementi

nel 1° anno di tirocinio	fino a fr. 110.– annui
nel 2° anno di tirocinio	fino a fr. 220.– annui
nel 3° anno di tirocinio	fino a fr. 540.– annui
nel 4° anno di tirocinio	fino a fr. 650.– annui

(*)Nel 1° anno di tirocinio quale meccanico, frequenta per 9 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 3 mesi in officina. Lo stipendio da corrispondere è il seguente: fr. 522.– per i primi 3 mesi in officina, fr. 250.– al mese per i 9 mesi di scuola (+ 13.ma mensilità sulla media).

Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in fr. 1'312.– al mese per 13 mensilità.

Durata del contratto

art. 39-1 CCLA

Il presente contratto è valido fino al 30 giugno 2010.

2. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore con la sua pubblicazione e ha effetto fino al 30 giugno 2010.

Bellinzona, 27 gennaio 2009

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 23 ottobre 2009.